

Legge regionale 01 giugno 1987 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

**Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.**

**Art. 9**

*Modalità di erogazione dei contributi(2)*

1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

(1)

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) programma e calendario delle iniziative e delle attività previste;
- b) bilancio preventivo delle stesse;
- c) relazione riassuntiva dell' attività eventualmente svolta nell' anno precedente;
- d) consuntivo degli eventuali finanziamenti ottenuti;
- e) per le associazioni, statuto e composizione degli organi direttivi.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilità delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 39/1987